

Corte federale di appello della federazione italiana scherma, depositata 26/1/2024, nel procedimento 2/2023
CFA

MASSIMA redazionale DA SISTEMARE:

SPORT – Effettività del principio di legalità – Nullum crimen, nulla poena sine lege – Sanzione della Sospensione da ogni attività Federale – non prevista dal Regolamento di Giustizia Federale - Violazione del principio di legalità – Sussistenza.

Viola il principio di legalità l'applicazione da parte del Giudice sportivo della sanzione disciplinare della "sospensione da ogni attività Federale" al maestro di scherma, poiché non prevista né dal Regolamento, né da altre disposizioni federali a contenuto normativo (ex art. 9 del Regolamento di giustizia federale).

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Composta da:

Avv. Emilio Sterpetti

Presidente

Avv. Ginevra Greco

Estensore

Avv. Andrea Galli

Relatore

Ha emesso la seguente

DECISIONE

Nel procedimento n. 2/2023 C.F.A. promosso dal xxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Puglisi del Foro di Siacca, reclamante, avverso la decisione del Tribunale Federale della F.I.S. resa nel procedimento n. xxxxxxxx in data 22/11/2023 e comunicata alle parti il 27/12/2023.

Svolgimento del Procedimento

Il procedimento trae origine dal provvedimento del 31/07/2023 con cui la Procura Federale della Federazione Italiana Scherma deferiva il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx innanzi al Tribunale Federale della F.I.S. Il deferimento scaturiva da una comunicazione dei *Safeguarding Officers*, con cui era stata trasmessa una segnalazione ai sensi dell'art. 10 del regolamento per la Safeguarding Policy vigente, a firma del dott. Francesco Salvo, arbitro federale, relativa ad accadimenti di cui il medesimo era stato diretto testimone quale ufficiale di gara della prova di Spada Cadetti e Giovani svoltasi a Salsomaggiore dal 9 al 12 marzo 2023 ed, in particolare, relativa al comportamento del xxxxxxxxxxxx nei confronti della tesserata minorenni xxxxxxxxxxxx.

Il deferimento riguardava le seguenti condotte:

i) nella giornata di sabato 11 marzo 2023, il xxxxxxxxxxxx incitava l'atleta xxxxxxxxxxxx, di anni 14, da lui allenata, in modo veemente, aggressivo, inadeguato al contesto ed all'età della ragazza,

proferendo altresì durante la gara parole ingiuriose nei confronti della ragazza, che appariva visibilmente scossa;



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

ii) nella giornata di domenica 12 marzo 2023, lo stesso xxxxxxxxxxxx reiterava la condotta del giorno precedente, incitando l'atleta xxxxxxxxxxxx, di anni 14, da lui allenata, in modo veemente, aggressivo, inadeguato al contesto ed all'età della ragazza, proferendo altresì durante la gara parole ingiuriose nei confronti della ragazza, che appariva visibilmente scossa; il maestro, inoltre, hanno precisato alcuni testimoni, scuoteva l'atleta in modo forte continuando ad urlare e ponendole altresì le mai sul volto;

il tutto contestando la violazione

dell'art. 2 del regolamento di Giustizia della FIS,

degli artt. 5 e 11 dello statuto della FIS

degli artt. 6 e 10 del Codice Etico della FIS,

degli artt. 2, 5 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI,

dell'art. 3 del regolamento SAFEGUARDING POLICY della FIS;

con le aggravanti di cui all'art. 31 lett. a e b.

Durante il procedimento di primo grado, con ordinanza emessa del 5-6/7/2023, il Tribunale Federale della FIS confermava la sospensione cautelare del xxxxxxxxxxxx disposta in data 9/6/2023 a seguito di istanza della Procura Federale della FIS.

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo il xxxxxxxxxxxx dinanzi la Corte Federale di Appello della FIS, che, in particolare, dall'esame degli atti acquisiti in fase di indagini, riteneva non sussistente la necessaria concordanza tra gli elementi a carico del xxxxxxxxxxxx e che le dichiarazioni rese in sede di audizione dai soggetti più prossimi ai fatti contestati offrivano una ricostruzione non compatibile con i presupposti necessari all'applicazione della misura cautelare in atto in quel momento e, con provvedimento in data 25/7/2023, annullava l'ordinanza n. xxxxx assunta il 5/7/2023 dal Tribunale federale FIS, con revoca della misura cautelare irrogata al xxxxxxxxxxxx.

All'esito del procedimento di primo grado, che veniva istruito attraverso l'assunzione di prove testimoniali (anche ad integrazione dell'attività di audizione e di acquisizione documentale



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

disposta ed espletata dalla Procura Federale nel corso delle indagini), il Tribunale federale della FIS, con dispositivo letto in udienza del 22/11/2023 statuiva

in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale la sanzione della sospensione del tesserato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx da ogni attività Federale per giorni 130 (centotrenta), al netto di quanto già scontato in sede di sospensione cautelare, riservandosi di depositare le motivazioni nei termini regolamentari previsti.

Così con decisione munita di motivazioni, depositata e comunicata alle parti in data 27/11/2023, che ha fatto seguito al dispositivo letto in udienza e poi pubblicato, il Tribunale Federale, ritenuta provata la responsabilità dell'incolpato per i fatti a lui ascritti, disponeva a suo carico

in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale la sanzione della sospensione (squalifica) del tesserato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx da ogni attività Federale per giorni 130 (centotrenta), al netto di quanto già scontato in sede di sospensione cautelare.

Con atto del 12/12/2023, ritualmente notificato, il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx proponeva *Reclamo con contestuale istanza di sospensione degli effetti della decisione reclamata ai sensi dell'art. 76 del Regolamento di Giustizia Fis* avverso la decisione pronunciata dal Tribunale Federale in data xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Il reclamante si affidava a due motivi di impugnazione:

- il primo motivo afferiva all'asserita *Invalidità della decisione impugnata per l'illegalità della sanzione irrogata*, evidenziando come, dando lettura del dispositivo il 22/11/2023, il Tribunale Federale, avesse condannato il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alla *sospensione da ogni attività Federale per giorni 130 (centotrenta), applicando una sanzione interdittiva non prevista dal Regolamento di Giustizia FIS né da altra disposizione federale, e, dunque, irrogando una sanzione illegale.*

Secondo il reclamante il principio di legalità della pena, essendo proprio anche dell'ordinamento sportivo e quindi anche agli Organi di giustizia sportiva endofederali, preclude la possibilità di



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

irrogare sanzioni non previste dai rispettivi regolamenti di giustizia, ragione per la quale, a detta dello stesso reclamante, il provvedimento reclamato doveva reputarsi nullo o inesistente, richiamando anche l'art. 9 e il Capo II del Regolamento di Giustizia FIS

Evidenziava, ancora, il reclamante che il *Tribunale, con tardiva resipiscenza, avesse modificato il dispositivo riportato in calce alle motivazioni comunicate alle parti il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aggiungendo (squalifica) dopo la parola sospensione, deducendo come il dispositivo letto in udienza, avendo rilevanza autonoma, non sia più modificabile da parte del giudice che ha emesso la decisione.*

Ad ogni modo, secondo il reclamante, il Tribunale aveva mantenuto l'originaria portata interdittiva della sanzione comminata con il dispositivo, riguardante ogni attività Federale, laddove la squalifica consiste nel solo divieto di partecipare a qualunque competizione ufficiale della Federazione in qualità, alternativamente, di tecnico o di atleta.

Inoltre, evidenziava ancora il reclamante che la sanzione irrogata dal Tribunale non era una squalifica, poiché il Giudice di prime cure aveva *indicato il xxxxxxxxxxxx, ai fini della sanzione, quale tesserato e non quale tecnico o atleta*, laddove l'art. 48 bis del Regolamento di Giustizia riguarda la squalifica a tempo di un atleta (comma 7) o di un tecnico (comma 8), discendendone dunque l'invalidità, *sub specie di inesistenza o comunque di nullità, del provvedimento oggi reclamato e la conseguente impossibilità, per la Corte federale d'appello, di valutare ulteriormente la pretesa colpevolezza dell'odierno reclamante.*

- Con il secondo motivo di impugnazione, riguardante il merito della controversia, il reclamante deduceva la *Erroneità nel merito della decisione impugnata circa la sussistenza del fatto e la sua commissione da parte dell'incolpato.*

Secondo il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il Tribunale aveva omissso di esplicitare il percorso logico che lo aveva condotto a ritenere provati i fatti commessi il 12 marzo e non quelli del giorno precedente, seppur fondati sulle dichiarazioni degli stessi testimoni.



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

Secondo il reclamante, in particolare, il Tribunale non avrebbe rilevato numerosissime ed evidenti incongruenze nelle dichiarazioni rese dai testi, travisando, fino a trasformarle, le affermazioni fatte dalla madre dell'atleta e dell'ufficiale di gara che aveva arbitrato l'assalto del 12 marzo.

A detta del reclamante, inoltre, dei tre operatori di polizia sentiti, il Tribunale avrebbe valorizzato soltanto le dichiarazioni dei sigg., Mitrugno e Troisi, le cui dichiarazioni, peraltro, si sarebbero rivelate contraddittorie. Inoltre, il reclamante sottolineava che nessuno dei due operatori di polizia avesse riferito di strattonamenti o di contatti fisici violenti o di altro comportamento simile che avrebbe reso obbligatorio il loro intervento quali operatori di polizia.

Nonostante ciò, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata la violenza sulla scorta delle dichiarazioni, anch'esse contraddittorie, degli arbitri Salvo, Curti e Androsciani, nessuno dei quali, tra l'altro, avrebbe mai affermato che il xxxxxxxxxxxxxx avesse stretto *con le mani il collo al di sotto del volto*.

In particolare, il reclamante evidenziava come nel corso delle gare in questione non sia mai stato *fermato né sanzionato con un cartellino nero*.

Deduceva ancora che la condotta contestatagli sarebbe stata smentita dalla presunta vittima, le cui affermazioni, al contrario, il Tribunale ha ritenuto valessero invece a confermare *il convincimento circa la responsabilità dell'Incolpato perché dimostrano come le stesse siano la reazione conseguente alla portata traumatica dell'episodio, essendo chiaro che la vittima dell'abuso psicologico non percepisce la condotta lesiva della propria dignità*. Tuttavia, evidenziava il reclamante come il Tribunale non avesse mai ascoltato o incontrato l'atleta, né esistesse agli atti alcuna perizia psicologica tale da consentire ai membri del Collegio di definire *la reazione* (nel senso di negazione dei fatti) dell'atleta quale conseguenza della *portata traumatica dell'episodio*, accertamento che può essere condotto soltanto da specialisti del settore. Al riguardo, in data 11/1/2024 il reclamante produceva un parere pro-veritate sul Disturbo post traumatico da stress e circa le sue modalità di accertamento (datato 2/1/24 a cura della Dott.ssa Maria Grazia Trovato e dal Dott. Mattia Mammone).



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

Da ultimo il reclamante formulava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione assunta dal Tribunale federale, sussistendo valide e fondate ragioni sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, che del *periculum in mora*.

Il reclamante, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni
voglie la Corte Federale d'appello

-previa sospensione, ai sensi dell'art. 76, co. 4 R. G FIS, dell'esecutorietà della decisione *impugnata*
-per tutti i motivi suesposti, accertare l'inesistenza o comunque la nullità della decisione assunta dal Tribunale Federale presso la Federazione Italiana scherma nel fascicolo n. 3/2023 comunicata alle parti il 27 novembre 2023 e mai pubblicata e per l'effetto riformarla dichiarando l'infondatezza degli addebiti mossi al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Con provvedimento del 21/12/2024 il presidente della Corte Federale d'Appello della FIS fissava per la trattazione del procedimento (n.2/2023) l'udienza di Camera di Consiglio del 16/1/24 h.16, concedendo al ricorrente ed ai controinteressati termine fino all'11/1/2024 per il deposito di memorie e documenti.

La Procura Federale si costituiva nel procedimento con propria memoria difensiva datata 11/1/2024, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto, rilevando, in particolare, la pretestuosità del primo motivo di reclamo, con il quale il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx si doleva di una presunta *illegalità della sanzione irrogata*, poiché fondato su deduzioni non condivisibili in quanto dirette a censurare il dispositivo non autonomamente impugnabile. In ogni caso, secondo la Procura Federale, la sanzione inflitta dal Tribunale era prevista dall'art. 7, lett. c e 24 del reg. di giustizia, con ogni conseguenza prevista dalla norma relativa.

Secondo la Procura, infatti, il tenore letterale del provvedimento impugnato rendeva infondate le censure svolte dal reclamante, trattandosi, quello del dispositivo letto in udienza, di un mero errore materiale emendato nella decisione, non ravvisandosi alcun vizio di ultrapetizione, in quanto anche la richiesta della procura Federale aveva ad oggetto la squalifica del tesserato.



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

Nel merito, la Procura Federale deduceva l'infondatezza del reclamo, essendo la decisione impugnata immune da censure. L'incolpato, infatti, non aveva allegato né dimostrato l'inattendibilità dei testi escussi, i quali avevano confermato l'ipotesi accusatoria, trattandosi peraltro di soggetti della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare.

La Procura Federale, quindi, concludeva

chiedendo il rigetto del reclamo e dell'istanza cautelare, con conferma della decisione.

In subordine proponeva istanza per la correzione dell'errore materiale della decisione, espungendo la parola "sospensione" e precisando che si trattava di squalifica ai sensi dell'art. 7 e 24 del Reg. di giustizia FIS.

In ulteriore subordine, per l'ipotesi denegata di riforma della decisione impugnata, chiedeva di accertare la responsabilità disciplinare dell'incolpato per i fatti oggetto del deferimento ed irrogare la sanzione della squalifica per giorni 130 ovvero la diversa sanzione, maggiore o minore, ritenuta congrua ai sensi del regolamento di Giustizia

Il 16/1/2024, si teneva la Camera di Consiglio di questa Corte Federale di Appello, cui partecipavano con collegamento da remoto sulla piattaforma "Google meets", l'Avv. Ginevra Greco e le parti (il Procuratore aggiunto avv. Pasquale Bertone, il reclamante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx difeso dall'avv. Paola Puglisi).

Le parti discutevano la causa e precisavano le rispettive conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti difensivi e aggiungendo, per il reclamante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la richiesta di audizione della minore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il Procuratore Federale Aggiunto l'eccezione di rito di inammissibilità dell'appello stante la mancata pubblicazione della decisione motivata.

Terminata la discussione, la Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale si è definitivamente pronunciata con lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è fondato nei termini che seguono.



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

Va innanzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura Federale per mancata pubblicazione della decisione del Tribunale e quindi mancato decorso dei termini.

Tale eccezione non è condivisibile in quanto l'art. 76, comma 2 del Regolamento di Giustizia FIS, che testualmente prevede che *"il reclamo è disposto presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione"*, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 74, comma 6, che a sua volta prevede la possibilità di depositare la motivazione in *"un termine non superiore a dieci giorni"* e solo *"in quest'ultimo caso il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine"*. Con il risultato che trascorsi i termini per la pubblicazione della decisione, non sussiste alcun ostacolo per proporre reclamo, perché diversamente opinando non vi sarebbe mai un termine certo per il reclamo stesso.

Nel caso di specie i termini sono stati rispettati (dispositivo del 22/11/2023, decisione motivata comunicata alle parti il 27/11/2023 e reclamo proposto il 12/12/2023).

Quanto ai motivi di censura sollevati dal reclamante, deve essere innanzitutto esaminata la eccezione *"Invalidità della decisione impugnata per l'illegalità della sanzione irrogata"*. In particolare, la sanzione irrogata dal Tribunale federale e cioè *"la sospensione da ogni attività Federale"* non è prevista dal Regolamento di Giustizia FIS, né da altra disposizione federale. Il reclamante ha inoltre evidenziato come tale illegalità non possa essere superata dalla circostanza che *"il Tribunale, con tardiva resipiscenza, abbia modificato il dispositivo riportato in calce alle motivazioni comunicate alle parti il 27 novembre 2023 aggiungendo (squalifica) dopo la parola sospensione"*.

A fronte di tale doglianza la Procura ha sostenuto che il contenuto letterale del provvedimento impugnato si limita a chiarire il contenuto del dispositivo letto in udienza. Con la conseguenza che la evidenziata differenza va inquadrata nel mero errore materiale emendato nella decisione, non ravvisandosi dunque alcun vizio di ultrapetizione, in considerazione anche del fatto che la richiesta della procura Federale aveva ad oggetto la squalifica del tesserato.



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

Sul punto questa Corte osserva che l'art. 24 del Regolamento di Giustizia FIS, rubricato come *Squalifica* (e non sospensione), prevede espressamente che detta sanzione consista *“nel divieto di partecipare a qualunque competizione ufficiale della Federazione”*, delimitandone dunque l'inibizione dell'attività alle sole competizioni ufficiali.

In specie la Corte ritiene che debba essere approfondito il significato di sospensione e di squalifica. Infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione in caso di contrasto tra il dispositivo letto in udienza e quello depositato successivamente con la motivazione, ha ritenuto prevalere quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza, potendosi però ravvisare la nullità solo nel caso in cui vi sia un insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e quello difforme trascritto in calce alla sentenza (Cass. Civ., Sez. VI, 09.08.2013, n. 19103).

Nel caso di specie l'uso del termine sospensione contenuto nel dispositivo letto in udienza non può essere considerato contrastante con il termine squalifica.

Infatti pur non sussistendo la sanzione della sospensione fine a se stessa, è certo che la squalifica comporta la sospensione dell'attività del soggetto.

Tuttavia, il Collegio ritiene di uniformarsi a quanto sostenuto recentemente anche in ambito sportivo dal Collegio di garanzia dello Sport in ordine all'effettività del principio di legalità ed in particolare del principio di *“nullum crimen, nulla poena sine lege”*. Già con le decisioni nn. 15/2017, 23/2021, 19/2022 e 34/2022, il Collegio di Garanzia ha affermato che *“non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative in corretta applicazione del principio generale penalistico (applicabile anche al giudizio civile e, per tale via, anche al giudizio sportivo, in forza del richiamo di cui all'articolo 2, comma 6, del CGS CONI) del nullum crimen, nulla poena sine lege”*. Con la conseguenza che *“le modalità di applicazione delle [...] sanzioni s[ono] vincolanti per i giudici federali, in quanto costituiscono parte integrante del [...] Regolamento, garantendo l'effettività del principio di legalità formale mediante la tensione all'uniformità dei giudizi endofederali in punto di individuazione della corretta sanzione”* (decisione n. 84/2023).

Nel caso di specie, dunque, questo Collegio rileva che la *“sospensione [...] da ogni attività Federale”*

costituisca un'errata applicazione della norma di diritto, poiché il Tribunale ha irrogato



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

una sanzione non prevista né dal Regolamento, né da altre disposizioni federali a contenuto normativo (ex art. 9 del Regolamento di giustizia federale).

Per tali ragioni, il Collegio ritiene di dover dichiarare la nullità della Decisione pronunciata dal Tribunale in data 22/27 novembre 2023, e ex art. 76, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIS procede alla definizione del giudizio.

Esaminate le risultanze istruttorie acquisite nel procedimento di primo grado, comprensive dell'indagine della Procura Federale, il Collegio ritiene che debba essere operato un netto distinguo tra i fatti che si sono verificati durante l'assalto, in cui *"l'arbitro non ha solo il compito, nella direzione del match, di giudicare le stoccate e di controllare il materiale, ma anche l'incarico di far rispettare l'ordine nel corso dei match che arbitra"* (ex t.137, Regolamento Tecnico FIE) e quelli ad assalto concluso.

Come già rilevato da questo Collegio in fase cautelare, per le circostanze verificatesi durante lo svolgimento dell'incontro, deve essere considerata la deposizione dell'arbitro dell'assalto: il sig. Accorsi. Infatti, ex t. 137 del Regolamento Tecnico, le decisioni dell'arbitro, in qualità di direttore del combattimento, sono irrevocabili se si basano su un giudizio di "fatto". Per decisione di "fatto" si deve intendere, tra le altre, quella rivolta a qualsiasi persona che abbia un comportamento riferito al terzo o quarto gruppo delle infrazioni e delle relative sanzioni previste dal t.170 (ex t. 172). Come si evince dal punto t.170, nel gruppo terzo delle infrazioni vi è *"ogni persona che turba l'ordine al di fuori della pedana. Nei casi più gravi, l'arbitro può infliggere immediatamente un cartellino nero"*. Nel caso di specie, è implicito il giudizio dell'arbitro che non ha rilevato alcun comportamento degno di sanzione, poiché durante l'incontro non ha adottato alcun provvedimento.

Viceversa, per quanto concerne i fatti accaduti dopo l'incontro e la chiusura del cartellino dell'assalto, questo Collegio ritiene di dover riesaminare le risultanze istruttorie, che appaiono già idonee e tali da offrire una ricostruzione completa delle vicende che sono oggetto del procedimento in corso, senza accogliere l'istanza istruttoria del reclamante di rinnovare l'audizione della minorenni atleta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

Emerge dalla segnalazione dell'arbitro Salvo e dai verbali di audizione sia davanti alla Procura, sia davanti al Tribunale Federale che l'atteggiamento del xxxxxxxxxxxxxxxx, del giorno 12 marzo 2023, ha costituito palese violazione della normativa federale. Più specificatamente i soggetti presenti sul luogo dei fatti, e dunque che vi hanno assistito direttamente (Salvo, Androsciani, Curti, Troisi, Mitrugno), hanno descritto in vario modo il comportamento del xxxxxxxxxxxxxxxx, confermando però uniformemente, *"non lasciando spazio alcuno di penetrazione del dubbio"*, l'atteggiamento aggressivo del xxxxxxxxxxxxxxxx, il suo linguaggio offensivo ed aggressivo con il quale si è manifestata una reazione violenta sia verbale, che psicologica. Con la conseguenza che le circostanze *"valutate prima singolarmente e poi globalmente comportano la confluenza allo stesso contesto dimostrativo"* (Collegio di Garanzia dello Sport n. 23/2021). Tale comportamento, dunque, deve essere censurato a prescindere dalle conseguenze che può avere ingenerato nell'atleta minorenni xxxxxxxxxxxxxxxx, perché i doveri si impongono al maestro in maniera oggettiva. Infatti, in via generale ex art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia FIS *"Tutti coloro che sono comunque sottoposti all'osservanza delle norme federali devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e sportiva in ogni rapporto di natura agonistica e sportiva"*. Non solo. Ma il Codice Etico FIS prevede all'art. 8 che *"il buon esempio ai giovani è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco"* e dunque *"le relazioni con i giovani atleti devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza etica"*, non potendo la FIS tollerare *"nessuna forma di abuso sui giovani atleti, sia esso psicologico o fisico"* (artt. 8.12 e 8.13). Il Codice Etico, dunque, si basa su una condotta oggettiva che deve tenere il soggetto che si interfaccia con i giovani, poiché *"la guida e l'educazione dei giovani devono essere condotte in accordo con modelli che valorizzino i principi etici ed umani in generale, ed il fair play nello sport in particolare"* (art. 8.14). Ancor più nel particolare, la normativa specifica del SAFEGUARDING POLICY impone a tutti i tesserati il dovere di rispetto reciproco e il divieto di ogni sopraffazione (art. 1), riconoscendo l'illecito disciplinare in ogni comportamento caratterizzato da abuso psicologico dovuto anche solo da *"aggressione verbale"* (art. 3).



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

Del resto, è la stessa riforma dello Sport (Dlgs 36/2021) che ha previsto all'art. 33 comma 6 *“l'introduzione di disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi [...] allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi”*.

La condotta del xxxxxxxxxxxx risulta dunque violativa anche più in generale delle norme del Codice di Comportamento del CONI, che all'art. 2 sancisce il principio di lealtà, all'art. 5 il principio di non violenza (fisica e morale) e all'art. 7 il divieto di dichiarazioni lesive della reputazione.

La violazione di tali articoli comporta l'applicazione delle circostanze aggravanti ex art. 31 del Codice di Giustizia FIS lett. a (*aver commesso il fatto con [...] violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole*), poiché il ruolo dell'allenatore/maestro impone allo stesso di mantenere una condotta che deve essere di esempio per l'atleta e lett. b (*aver agito con violenza nei confronti delle persone*), intendendo per violenza non solo quella fisica, ma anche quella verbale, determinando la sanzione della squalifica ex art. 24, estesa anche all'attività internazionale, a complessivi 100 giorni.

In merito alla gara di Salsomaggiore Terme (PR) del giorno 11 marzo 2023, come già ben rilevato dal Tribunale, *“dall'istruttoria non sono emerse circostanze che abbiano caratterizzato un comportamento disciplinarmente rilevante del xxxxxxxxxxxxxxxxx”*.

Ritenuta nei limiti di cui in motivazione, la responsabilità del xxxxxxxxxxxxxxxxx per i fatti contestati per la competizione sportiva di Salsomaggiore Terme (PR) del giorno 12 marzo 2023, questa Corte di Appello, superata la questione cautelare per la pronta decisione di merito

P.Q.M.

nella Camera di Consiglio tenutasi in Roma in data 16 gennaio 2024, con collegamento da remoto dell'Avv. Greco e delle parti,

ha così disposto

decidendo sul reclamo proposto dal xxxxxxxxxxxxxxxxx avverso la decisione del Tribunale

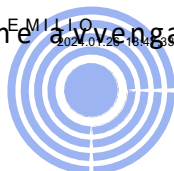
Federale della F.I.S. n.xxxxxx, comunicata alle parti in data 27/11/2023



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

- in parziale accoglimento del medesimo, dichiara la nullità della decisione impugnata;
 - visto l'art.76, comma 6 del Regolamento di Giustizia, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, infligge al xxxxxxxxxxxxxxxx la sanzione della squalifica per giorni 100, comprensivi di quelli già scontati, estesa anche all'attività internazionale;
- fissa, ai sensi dell'art.76, comma 7 del Regolamento di Giustizia, il termine fino al 26/01/2024 per il deposito delle motivazioni;
- in ragione della peculiare natura dell'oggetto del giudizio, ordina che la pubblicazione della decisione sul sito istituzionale della Federazione avvenga oscurando la generalità delle parti.



Avv. Emilio Sterpetti (Presidente)

Avv. Ginevra Greco (Estensore) Avv. Andrea Galli

(Relatore)